

duazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visti, in particolare, l'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472, concernente le «Condizioni per l'esenzione», e l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e in particolare l'art. 11 recante «Misure urgenti per le produzioni viticole», ai sensi del quale sono state previste risorse pari ad euro 7.000.000,00 a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*) e che non beneficiavano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 690595, che disciplina la gestione dei fondi destinati all'emergenza di cui al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, con il quale sono state approvate alcune disposizioni applicative della misura, tra cui l'individuazione di Agea quale organismo preposto al ricevimento, all'istruttoria delle domande presentate ed alla predisposizione dell'elenco dei beneficiari per regione, nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale SIAN;

Visto il decreto di declaratoria n. 36059 del 24 gennaio 2024, con il quale è stato dichiarato il riconoscimento dell'eccezionalità degli attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Campania nel periodo dal 1° maggio 2023 al 3 giugno 2023, a carico delle produzioni di uva;

Vista la deliberazione n. 85 del 22 febbraio 2024, con la quale la Regione Campania chiede di integrare i territori per i quali è riconosciuta l'eccezionalità delle infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*);

Ritenuto di accogliere la proposta di integrazione della Regione Campania degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni di uva;

Decreta:

Art. 1.

Estensione a ulteriori territori del riconoscimento dell'eccezionalità degli attacchi di peronospora (Plasmopara viticola)

La dichiarazione di eccezionalità di cui al decreto n. 36059 del 24 gennaio 2024, citato nelle premesse, è estesa ai comuni delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni di uva, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;

Benevento:

infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*) dal 1° maggio 2023 al 3 giugno 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere: a), b), c), d) nel territorio dei Comuni di: Sant'Agata Dé Goti, Fragneto Monforte;

Salerno:

infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*) dal 1° maggio 2023 al 3 giugno 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere: a), b), c), d) nel territorio dei Comuni di: Postiglione, Bellosguardo, Sant'Angelo a Fasanello, Castelnuovo di Conza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A01636

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 febbraio 2024.


Disimpegno della quota parte del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 di cui al regolamento UE n. 508/2014, annualità 2020. (Decreto n. 1/2024).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;



Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 ed il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del suddetto regolamento (UE) n. 1303/2013 concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al 6% delle risorse destinate al FESR e al FSE per l'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in forza dei quali nel 2019 l'importo della riserva sarà definitivamente assegnata dalla Commissione mediante apposita decisione, adottata a seguito della verifica di efficacia, ai programmi e priorità che avranno conseguito i propri target intermedi;

Visto il regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1155/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 711/2014 della Commissione europea del 14 luglio 2014 con il quale è stato approvato il modello per i programmi operativi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 3781 dell'11 giugno 2014 che, nel recare, all'allegato 1, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo di programmazione 2014/2020, assegna all'Italia un ammontare complessivo di risorse FEAMP pari ad euro 537.262.559,00;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in Italia adottato con decisione della Commissione europea n. 8021 *final* del 29 ottobre 2014;

Visti i commi 240 e 241 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) i quali, nel recare la disciplina dei criteri di cofinanziamento dei programmi europei 2014-2020, prevedono che, nei programmi operativi a titolarità delle regioni e delle province autonome, il 70 per cento della quota nazionale pubblica fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, e che la restante quota fa carico ai bilanci delle regioni e province autonome, mentre per gli interventi a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato il 100 per cento della quota nazionale pubblica fa carico al predetto Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi quelli finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e relativo monitoraggio, previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, con la quale è stato approvato il «Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia, il cui piano finanziario prevede un ammontare complessivo di risorse



se comunitarie pari ad euro 537.262.559,00 (di cui euro 32.235.754,00 a titolo di riserva di efficacia) e un corrispondente contributo nazionale pari, complessivamente, ad euro 440.845.123,00 (di cui euro 26.395.614,00 a titolo di riserva di efficacia);

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 17 dicembre 2015 - repertorio atti n. 224/CSR, sulla ripartizione percentuale delle risorse finanziarie di quota comunitaria del Programma operativo FEAMP 2014-2020 tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per le priorità 1, 2, 4 e 5, e per l'Assistenza tecnica, con la previsione della misura del 32,88% a favore delle misure gestite dallo Stato e del 67,12% a favore delle misure a gestione regionale o provinciale;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 9 giugno 2016 - repertorio atti n. 102/CSR, sull'Accordo multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell'ambito del Programma operativo FEAMP 2014-2020;

Vista la successiva decisione della Commissione europea C (2018) 6576 *final* dell'11 ottobre 2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, il cui piano finanziario rimodulato prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari ad euro 537.262.559,00 (di cui euro 32.235.754,00 a titolo di riserva di efficacia) e un corrispondente contributo nazionale pari, complessivamente, ad euro 442.234.011,64 (di cui euro 26.492.668,00 a titolo di riserva di efficacia);

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto con i decreti n. 58/2016, n. 49/2017 e n. 37/2018 all'assegnazione delle annualità 2015 e 2016, 2017 e 2018;

Considerato che la suddetta decisione C (2018) 6576 *final* dell'11 ottobre 2018 ha rimodulato gli importi già assegnati con i predetti decreti n. 58/2016, n. 49/2017 e n. 37/2018, si è provveduto ad assegnare con il decreto n. 6/2019 l'annualità 2019 ed a rimodulare, con il decreto n. 7/2019, il cofinanziamento della quota nazionale a carico del fondo di rotazione per le annualità 2015 e 2016, 2017 e 2018;

Considerato che sulla base di tale rimodulazione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 0007164 del 15 aprile 2020, ha trasmesso apposita tabella con l'evidenza dell'importo complessivo del contributo nazionale, a carico del Fondo di rotazione, sia al lordo che al netto della riserva di efficacia, ammontante, per l'annualità 2020 ad euro 53.695.710,47 (lordo r. e.) e ad euro 50.505.355,33 (netto r. e.), nonché la ripartizione, per annualità e per priorità di tali importi;

Considerato che la modifica del Programma operativo FEAMP 2014-2020, proposta in data 8 ottobre 2019 ed approvata con decisione di esecuzione della Commissione europea (C 2020) 128 *final* del 13 gennaio 2020, non incide sulla quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione, ma varia, per l'annualità 2020, l'articolazione delle risorse finanziarie nazionali tra le 6 priorità del predetto programma operativo;

Considerato che con il decreto direttoriale Igrue n. 16/2020 si è provveduto ad assegnare la predetta annualità 2020 per un importo pari ad euro 50.505.355,33 al netto della riserva di efficacia;

Vista la successiva decisione della Commissione europea C (2021) 6481 *final* del 31 agosto 2021, che modifica la Decisione della Commissione europea C(2020) 128 *final* del 13 gennaio 2020, il cui piano finanziario rimodulato prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari ad euro 537.262.559,00 (di cui euro 32.235.754,00 a titolo di riserva di efficacia) e un corrispondente contributo nazionale pari, complessivamente, ad euro 442.234.011,64 (di cui euro 26.413.196,00 a titolo di riserva di efficacia) oltre all'aumento della quota a carico del Fondo di rotazione al netto della riserva di efficacia che diventa pari ad euro 335.046.723,11 a fronte dell'importo di euro 334.982.628,58 previsto nella predetta decisione del 13 gennaio 2020;

Vista la nota n. 0532043 del 14 ottobre 2021 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Pemac IV, con la quale è stato richiesto per il Programma operativo FEAMP 2014-2020 l'integrazione dell'importo pari ad euro 64.094,52 che rappresenta la differenza tra l'importo di euro 50.505.355,33 al netto della riserva di efficacia già assegnato con il predetto decreto direttoriale Igrue n. 16/2020 ed il nuovo importo rimodulato ai sensi della decisione 6481 del 2021 che ha previsto, per la stessa annualità 2020, l'aumento dell'importo ad euro 50.569.449,85, (al netto della riserva di efficacia) assegnato con decreto direttoriale IGRUE n. 27/2021;

Vista la decisione della Commissione europea C(2022) 8836 *final* del 7 dicembre 2022, riguardante gli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la successiva decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 6089 *final* del 5 settembre 2023 recante l'approvazione del programma operativo FEAMP per l'Italia 2014-2020;

Vista la rimodulazione del piano finanziario dello stesso programma approvata dalla Commissione europea con la nota Ares(2023) 7242423 del 24 ottobre 2023, che stabilisce la riduzione, per l'annualità 2020, della quota a carico del Fondo di rotazione per euro 2.267.126,55 con la conseguente riduzione anche della dotazione del Fondo per la stessa annualità che passa da euro 50.569.449,85 (al netto della riserva di efficacia) ad euro 48.302.323,30 (al netto della riserva di efficacia);

Vista la modifica dell'Accordo multiregionale del Programma FEAMP 2014-2020 approvata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 628454 del 13 novembre 2023;

Vista la nota n. 0037531 del 25 gennaio 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - MASAF, con la quale richiede, per il Programma operativo FEAMP 2014-2020, il disimpegno della quota parte del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione, per l'annualità 2020, che risulta pari ad euro 2.267.126,55;



Considerato che a seguito della modifica delle dotazioni finanziarie dell'amministrazione centrale e degli organismi intermedi il totale delle risorse che gravano sul Fondo di rotazione si è ridotto, mentre la quota a carico del bilancio degli organismi intermedi si è incrementata comportando, di conseguenza, un aumento della quota totale nazionale (quota FdR + quota bilanci organismi intermedi) come risulta dalla predetta nota MASAF, che per il periodo 2020, ha evidenziato un importo pari ad euro 67.148.456,85;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 7 febbraio 2024, tenutasi in modalità videoconferenza;

Decreta:

1. Il disimpegno della quota parte del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020, per l'annualità 2020, è pari ad euro 2.267.126,55.

2. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione per l'annualità 2020, già stabilito in euro 50.569.449,85 (al netto della riserva di efficacia) dal decreto direttoriale n. 27/2021 di cui in premessa, a seguito di detto disimpegno è pari ad euro 48.302.323,30 (al netto della riserva di efficacia).

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2024

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 119

24A01626

DECRETO 19 marzo 2024.

Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza di buoni del Tesoro poliennali 1° agosto 2013 - 1° marzo 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), modificato dall'art. 1, comma 387, lettera d) e lettera e) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), nei quali sono previste le norme sostanziali riguardanti: l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i criteri e le modalità per l'acquisto dei titoli di Stato; l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;

Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato testo unico, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti: gli utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati; il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari; le modalità d'asta e gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;

Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto l'art. 3 del citato testo unico nel quale si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Dipartimento del Tesoro, tra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed esterno, al rimborso anticipato dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023 (decreto cornice per l'anno finanziario 2024), emanato in attuazione del succitato art. 3 nel quale si prevede, tra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal direttore generale del Dipartimento del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP S.p.a.) in data 30 dicembre 2014, con la quale sono definite le modalità per la gestione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ed il successivo decreto del Dipartimento del Tesoro DT n. 3513 del 19 gennaio 2015 con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stessa;

Vista la nuova convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP S.p.a. in data 20 dicembre 2019 che stabilisce le condizioni e le modalità per la gestione del suddetto Fondo ammortamento;

Visto il decreto del Dipartimento del Tesoro n. 3897 del 20 gennaio 2020 con il quale è approvata e resa esecutiva la convenzione sopra specificata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP S.p.a.;

Vista la propria disposizione DT 15605 del 26 febbraio 2024, trasmessa alla Banca d'Italia e a CDP, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 492250/24 dell'8 marzo 2024 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso a questa Direzione e a CDP S.p.a. il dettaglio della predetta operazione di rimborso e ha comunicato di aver provveduto a contabilizzare a debito del conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» l'importo derivante da tale operazione;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione seconda in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

